



## **Parere breve in tema di rettifica ai sensi dell'art. 59 bis L.N.**

*Associato richiedente: A. Maistrello*

### **Quesito**

Può il Segretario Comunale, in qualità di pubblico ufficiale, rettificare errori materiali contenuti nei c.d. "atti pubblici amministrativi" ai sensi dell'articolo 59 bis Legge Notarile?

### **Risposta al quesito**

Ai sensi dell'art. 59 bis della legge notarile il notaio può procedere, con una propria certificazione, alla ricognizione di un errore materiale ed alla sua correzione.

Non è questa la sede per approfondire il concetto di errore materiale, sul quale si è pur dibattuto e che oggi può essere definito, secondo la migliore ricostruzione giurisprudenziale, quale l'errore relativo al documento che non incida sul contenuto sostanziale del medesimo e, quindi, può essere riportato al c.d. *lapsus calami*<sup>1</sup>.

Il quesito in analisi richiede di approfondire, piuttosto, quale possa essere l'oggetto della rettifica e se la legittimazione della stessa sia, come pare suggerire la lettera della legge, del solo notaio.

Relativamente agli atti che possono essere rettificati, la norma dispone in senso ampio, rientrando i medesimi nella categoria dell'"atto pubblico" o della "scrittura privata autenticata".

Ci si potrebbe a questo punto chiedere se la norma vada interpretata in maniera restrittiva, individuando come atti rettificabili solo gli atti notarili (con l'ulteriore

---

<sup>1</sup> Così Cass. 17392/2004, Cass. 10129/1999.



sottoquestione della possibilità che siano oggetto di rettifica atti di un notaio diverso dal rettificante).

La dottrina<sup>2</sup> sul punto ha accolto un'interpretazione ampia della norma (che in effetti non pone limiti al riguardo), ritenendo che siano rettificabili tutti gli atti qualificabili, secondo il nostro ordinamento, come atti pubblici o scritture private autenticate.

Pertanto risultano rettificabili ai sensi dell'art. 59 *bis* L.N. gli atti pubblici c.d. amministrativi, quali quelli redatti da consoli, segretari comunali ecc.<sup>3</sup>.

Avuto riguardo, invece, alla seconda questione della legittimazione a compiere gli atti di rettifica, la dottrina notarile sul punto ha optato per una soluzione aderente al dato normativo, il quale indica come unico legittimato alla rettifica il notaio.

Infatti la legge dispone che la rettifica avvenga mediante una "certificazione" del notaio, la quale altro non è che una dichiarazione di scienza del pubblico ufficiale, mediante la quale il notaio dapprima effettua una ricognizione dell'errore materiale e, successivamente, la sua correzione.

Peraltro ciò non significa – né la norma lo impone – che il notaio rettificante debba essere il notaio rogante l'atto da rettificare: potrebbe infatti ben accadere che l'atto oggetto di rettifica sia stato formato da altro notaio<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Si veda G. PETRELLI, *Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile, secondo semestre 2010*, A. TORRONI, *Gli atti di rettifica dell'attività notarile dopo l'introduzione dell'art. 59 bis L.N.*, in Convegno telematico della Fondazione italiana per il Notariato su Diritti reali e tecniche negoziali: ruolo e responsabilità del notaio svoltosi il 2 dicembre 2016

<sup>3</sup> Più dubbia è invece la possibilità di rettificare atti giudiziari: infatti è stato da taluno escluso che, in particolare, i provvedimenti del giudice possano essere rettificati con il consenso delle parti interessate, in quanto esiste sul punto un rimedio specifico (cfr. in particolare l'art. 287 c.p.c.), la cui applicazione per di più è prevista anche nel caso in cui le parti concordano nel chiedere la stessa correzione.

<sup>4</sup> Così G. PETRELLI, cit: "Non è necessario che l'autore della rettifica coincida con l'autore dell'atto da rettificare, non essendo in questione la ricostruzione di un processo psicologico ma unicamente quello del significato effettivo di un dato testuale."



Riassumendo e facendo proprie le considerazioni sin qui svolte, si deve dare risposta negativa al quesito posto: un atto pubblico amministrativo può, sì, essere oggetto di rettifica ma da parte del solo notaio e tale potere non può essere esercitato dal segretario comunale.

Milano, 5 febbraio 2018

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione